II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 28 maggio 1993**

**che modifica la decisione 93/242/CEE relativa all'importazione nella Comunità di animali vivi e loro prodotti originari di alcuni paesi europei, in considerazione dell'afta epizootica**

(93/335/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90425/CEE e 90/675/CEE [1], modificata da ultimo dalla decisione 92/438/CEE [2], in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [4], in particolare l'articolo 19, paragrafo 7,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [5], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 10,

considerando che, con la decisione 93/242/CEE della Commissione [6], ai fini dell'importazione nella Comunità di animali vivi e relativi prodotti originari di alcuni paesi dell'Europa orientale, sono state introdotte ulteriori garanzie ;

considerando che le condizioni per l'esportazione nella Comunità di animali vivi delle specie bovina, caprina, ovina, suina e altri artiodattili nonché di certi loro prodotti si applicano unicamente ai paesi che hanno fornito garanzie scritte accettabili per la Commissione ; che detti paesi sono elencati nell'allegato B della decisione 93/242/CEE ;

considerando che altri paesi elencati nell'allegato A della decisione 93/242/CEE non possono esportare o far passare attraverso il territorio della Comunità animali vivi, né carni che non abbiano subito un trattamento termico ;

considerando che la Comunità ha ricevuto garanzie scritte accettabili da alcuni dei paesi elencati nell'allegato A ; che detti paesi possono ora essere elencati nell'allegato B ed esportare alcuni tipi di animali vivi e relativi prodotti nella Comunità con la procedura di cui al capitolo II della suddetta decisione ;

considerando che è pertanto necessario modificare la decisione 93/242/CEE ;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato veterinario permanente,

[1] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.
[2] GU n. L 243 del 25. 8. 1992, pag. 27.
[3] GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.
[4] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[5] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[6] GU n. L 110 del 4. 5. 1993, pag. 36.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione 93/242/CEE è modificata come segue:

1) Nell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), i termini « del 30 aprile 1993 » sono seguiti dall'espressione « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 ».

2) Nell'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), i termini « del 30 aprile 1993 » sono seguiti dall'espressione « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 ».

3) Nell'articolo 6, paragrafo 2, i termini « del 30 aprile 1993 » sono seguiti dall'espressione « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 ».

4) Nell'articolo 7, paragrafo 2 i termini « del 30 aprile 1993 » sono seguiti dall'espressione « modificata dalla decisione 93/335/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993 ».

5) Gli allegati sono sostituiti dagli allegati della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO A*

**PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO I**

— Croazia
— Serbia
— Montenegro
— Bosnia-Erzegovina
— Bielorussia
— Albania
— Russia
— Polonia (1)
— Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (1)

*ALLEGATO B*

**PAESI SOGGETTI ALLE RESTRIZIONI DI CUI AL CAPITOLO II**

— Slovenia
— Repubblica Ceca
— Repubblica Slovacca
— Ungheria
— Romania
— Polonia (2)
— Estonia
— Bulgaria
— Lituania
— Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (2)
— Lettonia

(1) Solo per gli animali vivi.
(2) Solo per le carni fresche e i prodotti a base di carne.